Comune di Berchidda

(Provincia di Olbia - Tempio)

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 31.12.2010 – esecutività 28.01.2011
Modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.06.2019 – esecutività 17.06.2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5

Art. 1.) Campo d'applicazione 5

Art. 2.) Finalità e principi 5

Art. 3.) Definizioni 6

Art. 4.) Classificazione 8

Art. 5.) Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani 10

Art. 6.) Esclusioni 14

Art. 7.) Competenze del Comune 14

Art. 8.) Norme generali per l'utenza 15

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 16

***CAPO I – PRINCIPI GENERALI* 16**

Art. 9.) Oggetto del servizio e principi fondamentali 16

Art. 10.) Modalità di gestione 16

***CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI INTERNI* 16**

Art. 11.) Definizione 16

Art. 12.) Modalità generali di conferimento 17

Art. 13.) Individuazione delle zone di raccolta 18

Art. 14.) Sistema di raccolta 18

Art. 15.) Tipologia dei contenitori 18

Art. 16.) Modalità di conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero 19

Art. 17.) Raccolta differenziata dell'organico. 19

Art. 18.) Raccolta differenziata di cartone e carta. 19

Art. 19.) Raccolta differenziata di plastica e lattine 20

Art. 20.) Raccolta differenziata del vetro 20

Art. 21.) Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati 20

Art. 22.) Raccolta dell'indifferenziato o frazione secca non recuperabile 20

Art. 23.) Raccolta differenziata sulle aree mercatali. 21

Art. 24.) Potenziamento della raccolta differenziata 21

Art. 25.) Raccolta assimilati. Modalità particolari di raccolta. 21

Art. 26.) Pulizia, disinfezione e gestione dei contenitori 21

Art. 27.) Divieto di accesso nelle proprietà private 22

Art. 28.) Trasporto e modalità di pesatura dei rifiuti raccolti 22

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI 22

Art. 29.) Definizione 22

Art. 30.) Raccolta, spazzamento e trattamento 23

Art. 31.) Modalità di espletamento del servizio 23

Art. 32.) Cestini stradali 23

Art. 33.) Contenitori per le deiezioni canine 24

Art. 34.) Pulizia dei mercati 24

Art. 35.) Aree occupate da pubblici esercizi 24

Art. 36.) Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche 24

Art. 37.) Attività commerciali e artigianali. 24

Art. 38.) Asporto degli scarichi abusivi 25

Art. 39.) Aree di sosta temporanea e ad uso speciale 25

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI 26

Art. 40.) Rifiuti speciali 26

Art. 41.) Rifiuti sanitari 26

Art. 42.) Rifiuti cimiteriali 27

Art. 43.) Beni durevoli 27

Art. 44.) Veicoli a motore, rimorchi e simili 27

Art. 45.) Oli e grassi esausti di origine minerale e di origine vegetale ed animale. 27

Art. 46.) Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizio. 28

Art. 47.) Rifiuti inerti 28

Art. 48.) Rifiuti pericolosi 29

Art. 49.) Rifiuti di amianto 29

Art. 50.) Imballaggi secondari e terziari 29

TITOLO IV - RAPPORTI CON UTENZA E ASSOCIAZIONI 30

Art. 51.) Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato 30

Art. 52.) Coinvolgimento degli utenti 30

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI 31

Art. 53.) Vigilanza 31

Art. 53.bis) Soggetti deputati alla vigilanza e al controllo del sistema di conferimento dei rifiuti 31

Art. 53.ter) soggetti deputati all'ispezione dei rifiuti 31

Art. 54.) Sanzioni 32

TITOLO VI - NORME IGIENICO SANITARIE PER LA CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI IN AREE PUBBLICHE. 33

Art. 55.) Conduzione animali domestici in aree pubbliche – norme igienico sanitarie e di decoro urbano. 33

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI 34

Art. 56.) Rinvio ad altre predisposizioni 34

Art. 57.) Pubblicità del regolamento 34

Art. 58.) Efficacia del presente regolamento 34

Art. 59.) Disposizioni finali 34

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.) Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

2. Il presente regolamento, in conformità ai disposti dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m. ed i., ed all'art. 1, comma 1.1, punto 1.1.5. del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Sezione Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazione di G.R. n. 73/7 del 20.12.2008, stabilisce in particolare:

a.) le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b.) il divieto dell'auto smaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;

c.) le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei rifiuti urbani;

d.) le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;

e.) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

f.) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità;

g.) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.

Art. 2.) Finalità e principi

1. Nell'ambito delle sue competenze, il Comune provvede ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, in forma singola, a mezzo di società "in house", ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), nelle parti compatibili con l'art. 23-bis., comma 3, della Legge 6 agosto 2008, n. 133 per quanto concerne la raccolta dei rifiuti e la gestione dell'Ecocentro Comunale ed Area Attrezzata di Raggruppamento, mentre affida in appalto, ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera b), ed ai sensi dell'art. 23-bis., comma 2), lettera a), della Legge 6 agosto 2008, n. 133, i servizi di trasporto dei rifiuti a smaltimento, a recupero e a riciclo;

2. La gestione dei rifiuti urbani, di cui alla vigente normativa ed al Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Sezione Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 73/7 Del 20.12.2008 è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a.) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b.) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c.) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

5. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione, ivi comprese le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

6. Il Comune persegue il fine della riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

7. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

8. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione, al fine di:

a.) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

b.) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

c.) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 3.) Definizioni

1. **A**i fini del presente regolamento si intende per:

a.) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b.) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

c.) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d.) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e.) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f.) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque

effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g.) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h.) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i.) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

j.) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

k.) prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

l.) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

m.) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm**"**, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

n.) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

o.) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

p.) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

q.) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

r.) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. "

s.) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

t.) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

u.) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti prima di essere avviati a smaltimento finale, o a recupero, o a riciclo;

v.) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

w.) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera z.), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

x.) "centro di raccolta"o "Ecocentro": area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

y.) "isola ecologica": le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

z.) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

Art. 4.) Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

2. **Sono rifiuti urbani**:

a.) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;

b.) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento.

c.) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d.) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e.) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f.) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. Sono rifiuti speciali:

a.) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b.) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, **fermo restando quanto disposto alla successiva lettera i.);**

c.) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d.) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e.) i rifiuti da attività commerciali;

f.) i rifiuti da attività di servizio;

g.) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h.) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i.) È un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

1) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

2) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

3) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana

5) sostanza o oggetto individuati con apposito Decreto **del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.**

4. Sono rifiuti pericolosi:

j.) Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5.) Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.

2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) e di cui, riconducibile al'elenco di seguito indicato:

Codice CER	***Descrizione***
2	***RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI***
02 01	**rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	**rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05	**rifiuti dell'industria lattiero-casearia**
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	**rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	**rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
3	***RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE***
03 01	**rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03	**rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
4	***RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE***
04 01	**rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	**rifiuti dell'industria tessile**
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze

Codice CER	***Descrizione***
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
7	***RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI***
07 02	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
07 02 13	rifiuti plastici
07 05	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
8	***RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA***
08 03	**rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
9	***RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA***
09 01	**rifiuti dell'industria fotografica**
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
10	***RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI***
10 11	**rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro**
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	***RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA***
12 01	**rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	***RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)***
15 01	**imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02	**assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	***RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO***

Codice CER	*Descrizione*
16 01	**veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	**scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03	**prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce
16 06	**batterie ed accumulatori**
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	altre batterie ed accumulatori
17	***RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)***
17 01	**cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	**legno, vetro e plastica**
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	**metalli (incluse le loro leghe)**
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	***RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)***
18 01	**rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02	**rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

Codice CER	***Descrizione***
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19	***RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE***
19 05	**rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi**
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	***RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA***
20 01	**frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	**metallo**
20 02	**rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	**altri rifiuti urbani**
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti

3. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 2. la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue:

a.) per le frazioni omogenee di rifiuti, conferiti attraverso il servizio di raccolta, la produzione non può superare le quantità annue di cui alla tabella sotto riportata:

Frazione Omogenea di rifiuto	Quantità (mc/anno)
Frazione secca residua	30
Carta e cartone	60
Vetro	30

Frazione Omogenea di rifiuto	Quantità (mc/anno)
plastica e lattine	30
Rifiuti organici	30
Rifiuti vegetali	30
Metallo	30
Ingombranti	30
Sfalci e potature	30
RAEE	Nessun Limite
Altri rifiuti assimilati	10

4. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

5. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

Art. 6.) Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a.) i rifiuti radioattivi;

b.) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c.) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d.) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;

e.) i materiali esplosivi in disuso;

f.) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;

g.) le attività di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs.152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Art. 7.) Competenze del Comune

1. Il comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani in coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Sezione Rifiuti Urbani, approvato con Deliberazione di G.R. n. 73/7 del 20.12.2008;

2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti, secondo i disposti dell'art.191 del D.Lgs.152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.

3. Fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

Art. 8.) Norme generali per l'utenza

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura produttore o del detentore, il quale è tenuto alla loro conservazione fino al momento del conferimento.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 9.) Oggetto del servizio e principi fondamentali

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4.), che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

Art. 10.) Modalità di gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale comprese le zone sparse, come individuate nell'allegato A (planimetria zone sparse).

2. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente,

3. La raccolta dei rifiuti sarà espletata mediante la raccolta "porta a porta", o con conferimento diretto presso l'Ecocentro comunale.

4. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi idonei ed adeguati, autorizzati ai sensi della normativa vigente, le cui caratteristiche, stato di conservazione, pulizia e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, le norme di sicurezza. In particolare non devono provocare spandimenti o dispersione di odori.

5. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dal Contratto di Servizio per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati agli Urbani. Ove, tra l'altro sono previste forme di controllo ed auto collo della qualità del servizio svolto e le relative le penalità in caso di inadempienze connesse con gli obblighi e con gli standard prestazionali richiesti.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI INTERNI

Art. 11.) Definizione

1. **Per rifiuti urbani interni si intendono:**

   a.) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;

b.) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a.), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 5.) del presente regolamento.

Art. 12.) Modalità generali di conferimento

1. I rifiuti urbani, ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati:

a.) Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani:

i rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati agli urbani vanno conferiti con le seguenti modalità:

1) Il conferimento dei rifiuti cui al punto a.) e b.) del precedente art. 11.) deve avvenire esclusivamente mediante il sistema di raccolta vigente, con le modalità previste e pubblicizzate, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti dal presente regolamento.

2) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

3) Nella raccolta gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente piegati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume.

4) I materiali devono essere sempre inseriti all'interno di contenitori e non possono essere conferiti al di fuori degli stessi. E' pertanto fatto divieto, a qualunque soggetto e su tutto il territorio comunale, di depositare i materiali all'esterno di contenitori, sia pure in adiacenza, sia all'interno dei cortili che presso le campane stradali del vetro o presso eventuali cassonetti in zona sparsa.

b.) Rifiuti urbani interni ingombranti

1) I rifiuti ingombranti di origine domestica sono conferiti presso l'Ecocentro comunale.

2) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico.

c.) Rifiuti urbani pericolosi

i seguenti rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

1) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori stradali e/o presso l'ecocentro comunale.

2) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso la farmacia.

3) Gli altri rifiuti urbani potenzialmente pericolosi costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi", vernici, inchiostri, adesivi (CER 200112), solventi (CER 200113), prodotti fotochimici (CER 200117), pesticidi (CER 200119) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121), rifiuti ingombranti contenenti CloroFluoroCarburi, rifiuti provenienti dal "fai da te domestico", ecc. devono essere conferiti dagli utenti stessi presso l'Ecocentro comunale.

Art. 13.) Individuazione delle zone di raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, come individuate nell'allegato A (planimetria zone sparse), dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio,
.

2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con i tratti di strade statali, provinciali e comunali incluse nel perimetro del territorio comunale ove il servizio risulti erogabile secondo il criterio di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 14.) Sistema di raccolta

1. Il servizio di raccolta si attua nel centro urbano mediante la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema "porta a porta".

2. I contenitori dovranno essere esposti a cura degli utenti, quando pieni, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. Dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà. Diverse modalità di servizio (es. ingresso nel cortile per lo svuotamento, passaggi aggiuntivi ecc.) andranno essere espressamente richieste per iscritto dall'utente al gestore del servizio di raccolta.

3. i contenitori su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe.

4. In qualunque momento, qualora sussistano fondate ragioni circa il regolare conferimento dei rifiuti, i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Servizio di Polizia Locale e/o da personale allo scopo incaricato per verificare il corretto conferimento dei materiali e sull'obbligo di effettuare le raccolte differenziate, oltre a controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori.

5. Per i nuclei frazionali e le case sparse il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del gestore del servizio.

Art. 15.) Tipologia dei contenitori

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col sistema "porta a porta" sono forniti a

cura del gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

Art. 16.) Modalità di conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero

1. Il Comune ha l'obbligo di raggiungere le percentuali minime di raccolta differenziata dei propri rifiuti secondo le percentuali fissate dalle vigenti normative, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutte le diverse frazioni di rifiuti urbani e dei rifiuti primari da imballaggio.

2. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:

a.) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento.

b.) Ad ogni tipo di raccolta corrisponde una giornata settimanale con relativi orari sia per l'utenza, ovvero di esposizione del contenitore nel porta a porta, che di raccolta. Nell'esposizione fronte strada è fatto obbligo all'utente di rispettare tali giorni e orari.

c.) E' vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

d.) E' vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

3. I contenitori per la raccolta differenziata possono essere sistemati a cura del gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali, stazioni, mercati e in genere nei luoghi che debbano essere raggiunti da tale servizio.

4. Sono raccoglibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti di cui agli articoli successivi e secondo le indicazioni ivi contenute.

Art. 17.) Raccolta differenziata dell'organico.

1. I rifiuti organici quali scarti alimentari e di cucina, devono essere conferiti a cura degli utenti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio.

2. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite nei contenitori racchiuse in apposti sacchetti di mater-bi. E' vietato l'uso di sacchetti in plastica in quanto non bio-degradabili. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 18.) Raccolta differenziata di cartone e carta.

1. La raccolta prevede il ritiro della carta, nonché di cartone di qualsiasi tipo, purché pulito e asciutto, proveniente da imballaggi primari, e, per limitati quantitativi compatibili col normale servizio di raccolta, eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio;

2. Il cartone conferito deve essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) o legato in balle o pacchetti. E' vietato l'uso di sacchi di plastica.

3. le modalità e tempi di raccolta saranno resi noti con apposito avviso e opportuni mezzi di informazione.

4. Nei casi di produttori di grosse partite di cartone quindi impossibilitati a conferirlo nel normale circuito di raccolta con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta potrà essere effettuata direttamente presso l'Ecocentro comunale.

servizio a domicilio, secondo modalità e tariffe decise dal gestore del servizio.

Art. 19.) Raccolta differenziata di plastica e lattine

1. La raccolta prevede il ritiro congiunto di imballaggi in plastica e di lattine, sia in alluminio che in banda stagnata o altro materiale ferroso, vuoti e puliti, conferiti in un unico sacco in plastica. La raccolta a sacco non prevede la possibilità di ritiro su area interna privata, e pertanto lo stesso va conferito sul fronte strada, in corrispondenza del numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, nei giorni e negli orari indicati.

2. I contenitori in materiale ferroso non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose.

Il servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta oltre al conferimento nei sacchi in plastica, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso e opportuni mezzi di informazione.

3. La plastica dovrà essere appiattita e ridotta al minimo volume.

Art. 20.) Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta del vetro avviene mediante cassonetti stradali o mediante contenitori il sistema "porta a porta". Nel qual caso, modalità e tempi, saranno resi noti con apposito avviso e opportuni mezzi di informazione.

2. Può essere conferito vetro cavo di qualsiasi natura purché pulito: tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

3. Il vetro in lastre deve essere conferito presso gli Ecocentri comunali

4. Il materiale dovrà essere introdotto nel contenitore senza essere contenuto in borse in plastica.

Art. 21.) Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

1. Chiunque produca rifiuti derivanti dalla potatura di alberi, ramaglie e sfalci di erbe del proprio giardino, purché non inquinati da altre sostanze, deve conferirli allo specifico servizio di raccolta differenziata per essere avviati ad impianto di compostaggio.

2. I rifiuti di cui al punto 1, se in quantità rilevante, devono essere conferiti direttamente all'Ecocentro comunale.

3. Il materiale dovrà essere conferito sciolto, in particolare non contenuto in sacchi in plastica

Art. 22.) Raccolta dell'indifferenziato o frazione secca non recuperabile

Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo devono essere conferite nei contenitori racchiuse in sacchi per evitare la dispersione di materiale. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 23.) Raccolta differenziata sulle aree mercatali.

1. Per le utenze delle aree mercatali sono a disposizione contenitori per le raccolte differenziate delle varie tipologie, con idonea capienza secondo il numero dei posteggi, con contenitori posizionati nelle piazze o aree di vendita o in luoghi limitrofi.

2. E' fatto divieto agli esercenti le attività di commercio su area pubblica, operanti sulle aree mercatali dove siano state attivate le raccolte differenziate, di immettere nei contenitori dei rifiuti non recuperabili materiale riciclabile, ed in particolare carta, cartone, vetro, plastica, lattine, organico, imballi in legno, nonché derivanti da ogni altra futura raccolta differenziata che venisse istituita;

3. E' fatto pertanto obbligo di conferire negli appositi contenitori :

a.) la frazione umida dei rifiuti urbani, o organico;

b.) carta e cartone;

c.) R.U. secco residuo indifferenziato;

d.) Vetro;

e.) plastica e lattine;

4. Gli utenti interessati verranno adeguatamente informati di ogni ampliamento del servizio sia relativamente alle aree interessate che alle nuove tipologie di raccolta, oltre che di eventuali forme differenti di raccolta per tipologie già esistenti che venissero istituite per motivi di efficienza ed economicità.

Art. 24.) Potenziamento della raccolta differenziata

1. Il Comune potrà, in futuro, promuovere nuove forme di raccolta differenziata ovvero ampliare quella già in essere. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, mediante pubblici avvisi e/o ordinanze. L'utente dovrà, una volta attivato il nuovo servizio, attenersi alle norme del presente Regolamento ed a quelle specifiche che verranno di volta in volta emanate.

Art. 25.) Raccolta assimilati. Modalità particolari di raccolta.

1. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art.5 del presente regolamento possono essere raccolti **anche con modalità e tecniche** diverse, stabilite con il consenso del Comune dal gestore del servizio, che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito di raccolta dovranno concordare le relative tariffe col suddetto gestore.

Art. 26.) Pulizia, disinfezione e gestione dei contenitori

1. Il gestore del servizio è tenuto al lavaggio, alla disinfezione periodica, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico dei contenitori per le raccolte, ove previsti.

2. Fatta salva la rimozione dei rifiuti a terra accanto ai contenitori, con le modalità previste dal precedente art.12.) punto a.), lettera 4) e comunque solo se debitamente raccolti in sacchi e non dispersi, la pulizia di cortili privati è di pertinenza delle utenze di appartenenza.

3. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e ad questa devono essere correttamente tenuti e conservati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte.

4. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.

5. In caso di furto o incendio il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore. Sarà cura dell'utente presentare apposita denuncia presso l'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 27.) Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di raccolta di accedere nelle abitazioni private, fatto salvo per le modalità di servizio previste all'art.14, punto 2), 2° capoverso. In tal caso l'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà e fornire copia delle chiavi per cancelli/portoni d'ingresso, il tutto documentato da apposito verbale di presa in carico e custodia delle chiavi.

2. Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso non assumono alcuna responsabilità in dipendenza di tale accesso fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 28.) Trasporto e modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

1. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento. La pesata delle varie tipologie di rifiuto viene effettuata presso gli impianti di conferimento.

3. I dati riguardanti le pesate sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono forniti mensilmente al Comune. Inoltre potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenire.

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29.) Definizione

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

   a.) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

   b.) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi

d'acqua;

c.) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 30.) Raccolta, spazzamento e trattamento

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro i limiti della zona così come definiti all'art.13.) e secondo le modalità e le frequenze stabiliti col gestore del servizio per ogni tipologia di raccolta.

2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

a.) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del Codice della Strada.

b.) i tratti urbani di strade statali e provinciali.

3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello privato soggetto a uso pubblico, nei centri abitati, nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni, ovvero:

1) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali

2) le piazze

3) i marciapiedi

4) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade

5) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus

6) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione di quelli dotati di servizio proprio di manutenzione del verde.

Art. 31.) Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenerle sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte con frequenza ed in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Art. 32.) Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per piccoli rifiuti.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Art. 33.) Contenitori per le deiezioni canine

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento possono essere collocati idonei contenitori per le deiezioni canine, alla cui gestione mediante svuotamento periodico del cestello e rifornimento delle apposite palettine provvede il gestore del servizio.

Art. 34.) Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in particolare materiali leggeri, e conferendoli, dopo avere ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia di rifiuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla raccolta differenziata dei materiali e come stabilito nel precedente art.23.).

Art. 35.) Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 36.) Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi e simili devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. E' fatto obbligo agli organizzatori o titolari, per tutta la durata dell'occupazione, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori forniti dal gestore del servizio.

Art. 37.) Attività commerciali e artigianali.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

4. In caso di inosservanza, e previa diffida, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 38.) Asporto degli scarichi abusivi

1. Chiunque abbandona o effettua deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, ovvero scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 39.) Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette mediante contratto da stipularsi fra i soggetti interessati e il gestore del servizio.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 40.) Rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 5 del presente regolamento), sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme contenute nella specifica normativa di settore, statale, regionale, provinciale e del presente regolamento.

2. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 41.) Rifiuti sanitari

1. Per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i seguenti rifiuti sanitari, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani di cui al Capo II del presente regolamento:

a.) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b.) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c.) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;

d.) la spazzatura;

e.) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intenda disfarsi;

f.) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g.) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

2. I rifiuti sanitari assimilabili agli urbani devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura " Rifiuti sanitari " e l'indicazione della struttura di provenienza.

3. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, per poter essere smaltiti in impianti di incenerimento o in discarica per rifiuti urbani dovranno essere assoggettati a tutti gli opportuni procedimenti di sterilizzazione e alle condizioni di cui alle vigenti normative di settore.

4. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti sanitari.

Art. 42.) Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, viste le caratteristiche di pericolosità igienico sanitarie, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, da ditte specializzate del settore, con le necessarie precauzioni, ai sensi delle vigenti normative di settore, a cura e con oneri a carico dell'utente.

3. I rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per le raccolte differenziate sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale. Tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

5. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo e dalle vigenti normative sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 43.) Beni durevoli

1. 1. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta.

Art. 44.) Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o di un rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, come previsto dal Codice Civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, dell'Ambiente e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dei Trasporti e delle Navigazione.

Art. 45.) Oli e grassi esausti di origine minerale e di origine vegetale ed animale.

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi esausti di origine minerale è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati da Consorzio stesso.

2. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato

a conferirli al Consorzio di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti, a decorrere dalla data della sua attivazione, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati da Consorzio stesso.

3. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai Consorzi o a soggetti incaricati da Consorzio stesso, detenga oli e grassi di origine minerale e/o di origine animale e vegetale esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 46.) Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizio.

1. I produttori dei rifiuti speciali, per conferire gli speciali assimilabili agli urbani per qualità, di cui all'art. 5.) del presente regolamento, agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani possono inoltrare richiesta scritta compilando apposita scheda descrittiva del rifiuto da smaltire al gestore dell'impianto, che rilascerà specifica autorizzazione di accesso, in base al regolamento di gestione dell'impianto.

Art. 47.) Rifiuti inerti

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti:

a.) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;

b.) gli sfridi di materiali da costruzione;

c.) i materiali ceramici cotti;

d.) i vetri di tutti i tipi;

e.) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere preferibilmente utilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; diversamente, devono essere depositati nelle discariche di 2^ categoria di tipo A, autorizzate.

2. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti inerti, ovvero, al loro recupero, oppure, un'auto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

3. a fine lavori, ed ad ogni eventuale sospensione lavori, deve essere prodotta, contestualmente a tali comunicazioni, copia dei relativi "formulari di identificazione rifiuto" o mediante Controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'artt. 188-bis e 193 del D.Lgs 152/2006. In caso di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere deve essere prodotta una dichiarazione, da parte del Direttore dei Lavori, con la quale si attestino le tipologie (con indicazione del codice C.E.R.) e le quantità degli inerti riutilizzati in cantiere.

4. Nell'apposito regolamento per la gestione dell'Ecocentro comunale può essere previsto il conferimento di rifiuti inerti di cui al Codice C.E.R. 17 01 07 - *"miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06", nei modi e nei limiti previsti nel medesimo regolamento.*

5. I costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti cui al punto 4. sono a carico del produttore e dovranno coprire i costi sostenuti dal gestore del servizio.

6. I costi di cui al precedente punto 5. sono determinati con apposito atto del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del Responsabile del Procedimento.

Art. 48.) Rifiuti pericolosi

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività e di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

2. Il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenerli separati da quelli urbani o assimilati agli urbani.

Art. 49.) Rifiuti di amianto

1. I rifiuti di amianto devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi. La gestione dei rifiuti di amianto è disciplinata da apposite normative di settore.

Art. 50.) Imballaggi secondari e terziari

1. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a.) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b.) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

c.) il riutilizzo degli imballaggi usati;

d.) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e.) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari

2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti:

3. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio collaborano alle iniziative promosse sul territorio comunale volte a:

a.) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi , nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b.) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.

TITOLO IV - RAPPORTI CON UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 51.) Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale, delle organizzazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3. Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti preposti.

Le Associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- le modalità di esecuzione della raccolta;
- le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Dovranno altresì garantire l'osservanza delle norme di sicurezza, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.

4. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

5. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

6. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare periodicamente il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

7. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

Art. 52.) Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Comune adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione, attraverso la più ampia ed immediata informazione e attraverso programmi di educazione comunicazione ambientale, per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.

2. Il Comune può provvedere periodicamente, attraverso monitoraggi, a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 53.) Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Servizio di Polizia Locale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e agli ispettori ambientali del gestore del servizio. Per questi ultimi il gestore del servizio può, su richiesta del Comune, attivare la vigilanza mediante il personale allo scopo incaricato, limitatamene al rispetto del presente Regolamento per la parte di competenza relativa ai Titolo II - Capi II e III, e Titolo III.

2. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento possono altresì procedere appartenenti ai corpi od Organi di Polizia statale, Regionale e Provinciale e della locale Compagnia Barracellare.

3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi dell'A.S.L., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPAS, nonché degli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 53.bis) Soggetti deputati alla vigilanza e al controllo del sistema di conferimento dei rifiuti

1. È deputato alla vigilanza e al controllo, in via prioritaria, il personale addetto alla Polizia Locale. Nel caso d'impedimento del suddetto personale o per cause straordinarie e/o speciali, sono deputati alla vigilanza e al controllo il servizio comunale igiene urbana competente e la compagnia barracellare, come previsto dalla normativa vigente.

2. Dovranno essere effettuate dal personale, incaricato come sopra, ordinarie attività di vigilanza e controllo; il medesimo è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale il resoconto settimanale documentando dette attività con verbale ed allegati fotografici.

3. In casi particolari, opportunamente indicati dall'Amministrazione comunale o dietro segnalazioni prodotte dall'utenza, recapitate al personale addetto verbalmente o a mezzo posta elettronica o altro canale, il corpo di vigilanza e controllo dovrà effettuare i relativi sopralluoghi e accertamenti; è tenuto a fornire, sugli stessi, relativa relazione di servizio all'Amministrazione Comunale e/o relativo verbale di accertamento, eventuali provvedimenti assunti ed allegati fotografici.

4. L'Amministrazione Comunale potrà predisporre piani mirati d'intervento per attività di vigilanza e controllo mediante disposizioni impartite verbalmente e/o per iscritto al personale incaricato.

Art. 53.ter) soggetti deputati all'ispezione dei rifiuti

1. Qualora il personale deputato alla vigilanza e controllo ravvisi, o riceva segnalazione, di violazioni sul rispetto delle norme di legge e regolamentari inerenti al corretto conferimento dei rifiuti, lo stesso attiva la procedura ispettiva mediante la formazione del corpo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. È deputato, all'ispezione del rifiuto, il corpo ispettivo costituito dal personale addetto alla Polizia Locale coadiuvato da almeno un operatore del servizio di raccolta. Nel caso

d'impedimento del suddetto personale o per cause straordinarie e/o speciali, sono incaricati dell'ispezione il servizio comunale igiene urbana competente o la compagnia barracellare, come previsto dalla normativa vigente, coadiuvati da almeno un operatore del servizio di raccolta.

3. resta salva ed impregiudicata, secondo le prerogative di Legge, l'autonomia operativa della Polizia Locale nello svolgere le proprie attività di vigilanza e di accertamento in modo del tutto autonomo e/o con l'ausilio di altro personale o in collaborazione con altre forze dell'ordine e/o con altre Amministrazioni competenti in materia di rifiuti e di tutela dell'ambiente.

Art. 54.) Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 per ogni infrazione contestata, salvo le ipotesi di cui al comma seguente.

2. L'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno degli articoli sotto indicati viene sancito con l'erogazione delle seguenti sanzioni:

Violazione Articolo	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
Art. 12.), comma 1., lettera a.), punto 2)	50	500
Art. 12.), comma 1., lettera a.), punto 3)	20	200
Art. 12.), comma 1., lettera a.), punto 4)	50	500
Art. 12.), comma 1., lettera a.), punto 5)	100	500
Art. 12.), comma 1., lettera b.), punto 2)	250	500
Art. 16.), comma 1., 2^ periodo	50	500
Art. 16.), comma 2., lettera b.)	50	500
Art. 16.), comma 2., lettera c.)	50	500
Art. 23.), comma 2.	50	500
Art. 23.), comma 3.	50	500
Art. 34.)	50	500
Art. 35.)	50	500
Art. 36.)	50	500
Art. 37.), comma 1.	150	500
Art. 37.), comma 3.	150	500
Art. 39.)	150	500
Art. 40.)	300	500
Art. 41.), comma 2.,	100	500
Art. 41.), comma 4.,	250	500
Art. 48.), comma 1.	100	500
Art. 48.), comma 2	200	500

TITOLO VI - NORME IGIENICO SANITARIE PER LA CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI IN AREE PUBBLICHE.

Art. 55.) Conduzione animali domestici in aree pubbliche – norme igienico sanitarie e di decoro urbano.

1. Il servizio di igiene urbana, tenuto conto delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale, individua i luoghi maggiormente frequentati (strade – giardini e parchi pubblici – impianti sportivi – etc.) ove posizionare, in numero adeguato, appositi contenitori fissi per la per la raccolta delle deiezioni canine, completi, tra l'altro, di dispenser con serratura e sacchetti bio per dispenser.

2. I conduttori di animali domestici, ed in particolare i conduttori dei cani, in strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, oltre alle prescrizioni di Legge e regolamentari per la Tutela degli Animali, per la sicurezza e l'incolumità delle persone, devono, obbligatoriamente, servirsi delle postazioni fisse per la raccolta delle deiezioni canine, sopra riportate al precedente comma 1., ovvero, munirsi di apposita paletta o prodotto similare per la raccolta delle feci dei cani, o di altro animale domestico, rimuovere le deiezioni solide e comunque pulire il luogo sporcato dagli animali.

3. le deiezioni degli animali domestici, con particolare riferimento alle deiezioni canine, devono essere smaltite nella frazione secca indifferenziata dei rifiuti domestici o conferite negli appositi raccoglitori per deiezioni animali dislocati nei vari punti del centro urbano.

4. I peli degli animali domestici, prodotti da operazioni di toelettatura sul mantello dell'animale, sono equiparati, in termine di raccolta e smaltimento dei rifiuti, alle deiezioni degli animali domestici, pertanto, i detentori e/o conduttori degli animali domestici si atterranno, analogamente, alle relative disposizioni del presente regolamento.

5. è fatto assoluto divieto conferire le deiezioni degli animali domestici, con particolare riferimento alle deiezioni canine, nei cestini stradali convenzionalmente definiti e comunemente conosciuti come "contenitori gettacarta";

6. in caso di conduzione di animali domestici, con particolare riferimento ai cani, il conduttore, se non in prossimità di un apposito fisso per la per la raccolta delle deiezioni canine, deve sempre essere in grado di dimostrare, a semplice richiesta dell'agente di Polizia Locale o di altro agente o di altro funzionario preposto alla vigilanza e controllo, di avere con se, e pronti all'uso, gli strumenti di raccolta delle deiezioni per un corretto conferimento del rifiuto secondo quanto previsto dal presente regolamento;

7. il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio ed i cani accompagnatori di persone non vedenti.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56.) Rinvio ad altre predisposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m. ed i., nonché dalle speciali norme legislative vigenti in materia, dalle norme regionali in materia di rifiuti, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Polizia Urbana e Igiene, e di Polizia Mortuaria.

2. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

3. Per quanto concerne l'autosmaltimento dei rifiuti, oltre all'esplicito divieto di autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione, si rimanda ai disposti in merito del D.Lgs.152/2006.

Art. 57.) Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 15 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

2. Il Comune provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 58.) Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Berchidda per 30 giorni consecutivi.

2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 59.) Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

+

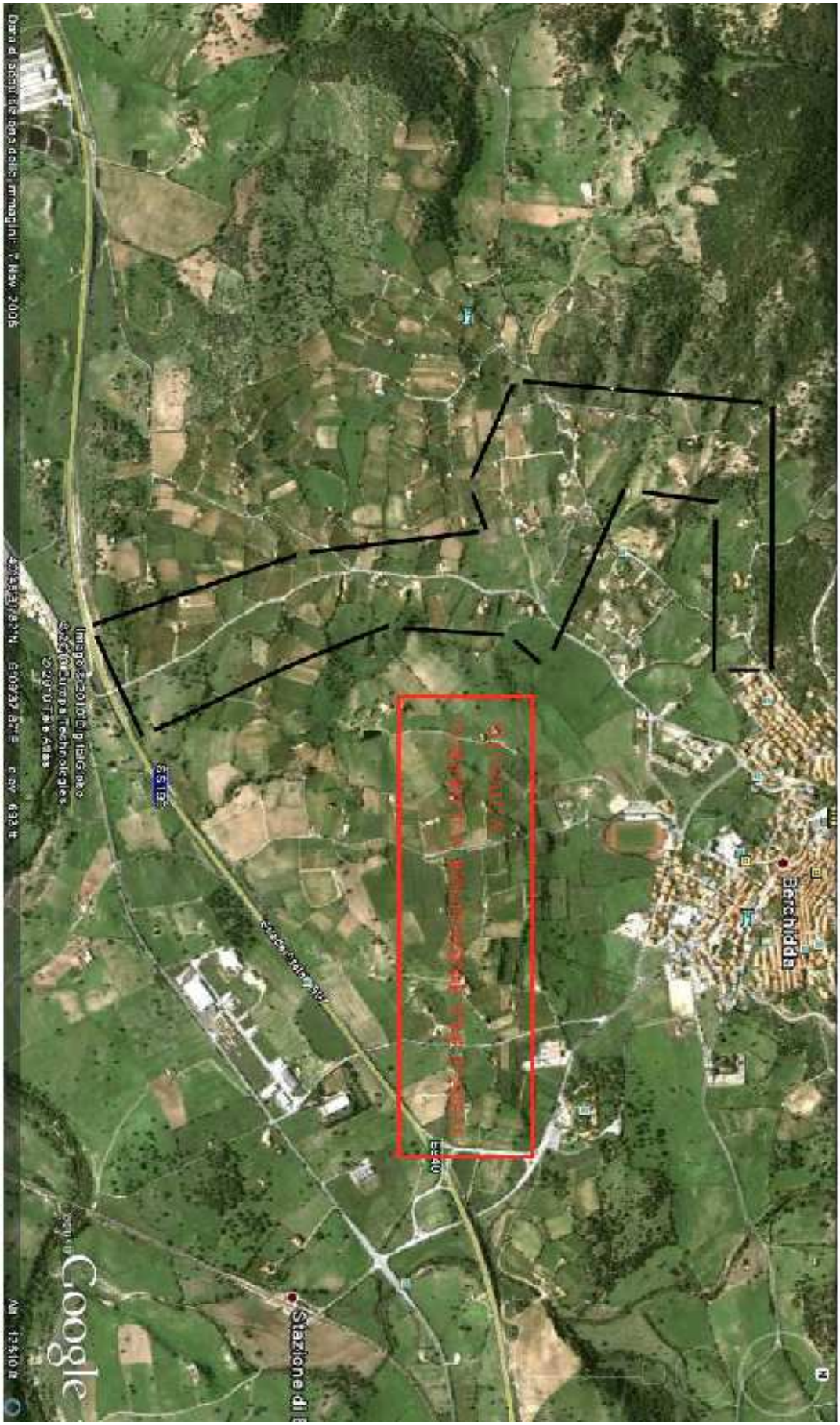
Berchidda
Stazione di B
Google